SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1191)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FABBRI e DALLE MURA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MAGGIO 1978

Norme sulla denominazione di origine controllata e sul territorio di produzione dei « Funghi di Borgotaro »

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che sottoponiamo al vostro esame ha come obiettivo la tutela e la valorizzazione di un prestigioso prodotto tipico: il fungo di Borgotaro, limitatamente alla specie del cosiddetto fungo porcino, *boletus edulis* secondo la terminologia di Carlo Linneo. Siamo i primi ad essere consapevoli che si tratta di un obiettivo apparentemente limitato. Siamo però altrettanto convinti che la normativa proposta non ha il carattere deteriore della « leggina » destinata a tutelare interessi localistici non sempre meritevoli di protezione. Infatti, anche se le nuove disposizioni sembrano riferite alla « piccola dimensione » costituita dalla zona tipica dei funghi di Borgotaro (cioè l'alta valle del Taro, in provincia di Parma, ed alcune frazioni del comune di Pontremoli, in provincia di Massa-Carrara), le questioni che vengono affrontate sono di notevole rilievo, tali comunque da superare ogni angusto ambito municipalistico.

Premesso che i funghi di Borgotaro nascono spontaneamente, ossia senza alcuna coltura, nell'ambiente naturale ancora integro, cioè non devastato dagli inquinamenti, rappresentato dal comprensorio dell'alta valle del Taro, nell'Appennino parmense; premesso altresì che si tratta di un prodotto tipico e genuino di eccezionale prestigio, conosciuto ed apprezzato anche dalla cucina internazionale; premesso infine che, in mancanza di adeguati organismi e strumenti di tutela, si registrano ogni anno episodi clamorosi di contraffazione e di frode in commercio, dal momento che vengono posti in commercio come funghi di Borgotaro prodotti nati e preparati altrove, il problema di adottare una normativa idonea ad evitare e contrastare questi abusi e a valorizzare, soprattutto nell'interesse delle popolazioni residenti, la vendita di questo prodotto di alta qualità sui mercati interni ed internazionali, appare in tutta la sua evidenza. Di qui il presente disegno di legge, che si propone di regolare e garantire la provenienza e la denominazione dei funghi di Borgotaro. Avendo presenti queste finalità, l'unico strumento attualmente configurabile

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

è la legge nazionale approvata dal Parlamento. È facile rinvenire al riguardo un precedente interessante nelle leggi particolari 4 luglio 1970, nn. 506 e 507, con le quali è stata accordata la protezione della denominazione di origine al prosciutto di Parma e a quello di S. Daniele. Alla legge nazionale è giocoforza ricorrere in questo campo fino a quando non verrà approvato il disegno di legge governativo n. 1744 - Camera dei deputati, con il quale il Governo viene appunto delegato ad emanare norme per il riconoscimento della denominazione di origine dei prodotti: una iniziativa con la quale si tende a colmare una lacuna della nostra legislazione, disciplinando i criteri per la concessione, mediante provvedimento amministrativo, del riconoscimento della denominazione di origine ai prodotti agricoli, industriali e artigianali meritevoli di valorizzazione sul piano commerciale per i loro requisiti di tipicità, spesso irripetibili, connessi alla coesistenza di fattori naturali ed ambientali. Si tratta del resto di dare applicazione ai princìpi della Convenzione di Lisbona, stipulata il 31 ottobre 1958 e ratificata con legge 4 luglio 1967, n. 676.

Venendo agli aspetti specifici del disegno di legge in questione, sottolineiamo alcuni fondamentali princìpi informatori:

1) i principali protagonisti e beneficiari della nuova normativa sono, oltre ai consumatori, i residenti nella zona montana interessata, per i quali la protezione giuridica costituisce un incoraggiamento alla razionalizzazione e allo sviluppo della raccolta e della commercializzazione di questo prodotto del sottobosco, allo scopo di incrementare il reddito delle popolazioni locali e di contribuire in tal modo ad arrestare l'esodo;

2) assume un significato del tutto particolare l'attenzione del legislatore per queste iniziative economiche di piccola dimensione: può essere questo un segno di positiva inversione della tendenza rispetto al privilegio accordato alle grandi concentrazioni commerciali e ai consumi cosiddetti di massa;

3) un ruolo particolare viene riconosciuto alle *comunalia* (naturali e antichi organismi di autogestione che associano tutti gli abitanti di piccole frazioni di montagna), ai Comuni del comprensorio, alla Camera di commercio e, in particolare, alla Comunità montana del luogo, come naturale organo di autogoverno al servizio delle popolazioni locali;

4) sempre avendo di mira l'obiettivo di una esperienza autogestionaria, nell'ambito della quale l'iniziativa dei residenti viene sorretta dall'impegno degli enti locali, viene configurata la possibilità della costituzione di un consorzio volontario destinato a favorire l'applicazione della legge e lo sviluppo delle intraprese economico-commerciali connesse alla produzione dei funghi porcini;

5) la denominazione di origine viene accordata (art. 3) ai funghi porcini sia freschi che essiccati o preparati sott'olio, alla tassativa condizione che la stagionatura e la preparazione avvengano nella zona tipica dell'alta valle del Taro e ad opera di ditte aventi sede reale nel medesimo comprensorio, per le quali all'articolo 5 si prevede la creazione di un apposito albo presso la Camera di commercio di Parma, previo parere dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e sentita la Comunità montana delle valli del Taro e del Ceno;

6) le sanzioni a carico dei trasgressori (art. 7) sono particolarmente severe, in quanto vengono comminate le stesse pene previste dall'articolo 515 del codice penale per il reato di frode in commercio, con un inasprimento particolare nel caso in cui le infrazioni siano tali da cagionare grave danno alla rinomanza del fungo di Borgotaro all'estero. Infine, allo scopo di rendere più incisive le azioni repressive nei confronti dei trasgressori, si prevede all'articolo 8 la possibilità di costituzione di parte civile indipendentemente dalla prova di un danno immediato e diretto (sulla base delle considerazioni svolte anche a sostegno della proposta di legge n. 501 - Camera dei deputati e delle allegazioni lucidamente svolte dall'Amodio, in « L'azione penale delle asso-

ciazioni dei consumatori », - *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1974, p. 515); il diritto alla costituzione di parte civile viene poi esplicitamente riconosciuto, proprio in considerazione della profonda saldatura fra enti locali e popolazioni residenti, alla Comunità montana ed ai comuni di Borgo Val di Taro, Albareto, Compiano, Tornolo, Bedonia e Pontremoli, i quali formano (con la limitazione ad alcune frazioni per quanto riguarda il comune di Pontremoli) il comprensorio tipico oggetto della tutela giuridica.

Alla luce di queste considerazioni confidiamo in un esame sollecito e positivo. Ci sia soltanto consentita una osservazione conclusiva: si sostiene giustamente che, per vincere la gravissima crisi economica, è indispensabile la valorizzazione di tutte le risorse e, soprattutto, la revitalizzazione delle zone, prime fra tutte le valli dell'Appennino, fino ad ora penalizzate ed emarginate dallo sviluppo economico distorto degli anni passati. Ebbene, il nostro disegno di legge si inserisce proprio in questo progetto di riequilibrio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « funghi di Borgotaro » è riservata ai funghi freschi, essiccati o sott'olio, prodotti stagionati o preparati nella zona tipica individuata e determinata all'articolo 2.

Art. 2.

La zona tipica di produzione del fungo di Borgotaro è costituita dal territorio dei comuni di Borgo Val di Taro, Albareto, Compiano, Tornolo e Bedonia, in provincia di Parma, nonchè dal territorio delle frazioni di Braia, Bratto e Baselica di Guinadi del comune di Pontremoli, in provincia di Massa-Carrara.

Art. 3.

La denominazione di cui all'articolo 1 spetta unicamente:

a) ai funghi commercializzati freschi, della specie *boletus edulis* (porcino), che siano nati spontaneamente, senza coltura alcuna, nella zona tipica indicata all'articolo 2;

b) ai funghi della specie *boletus edulis* (porcino) che, nati spontaneamente e raccolti nella zona tipica, siano stati stagionati nella stessa zona per il periodo necessario alla completa essicazione, oppure preparati sott'olio da ditte operanti e aventi sede reale nella medesima zona individuata all'articolo 2.

Art. 4.

Alla denominazione di cui all'articolo 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi diversa qualificazione; la ditta venditrice del prodotto fresco, essiccato o sott'olio potrà indicare la propria sede, purchè la località sia com-

presa nella zona tipica geograficamente delimitata all'articolo 2.

Art. 5.

Le imprese, singole o associate, nonchè le *comunalia* aventi sede nella zona tipica di cui all'articolo 2, per poter usufruire della denominazione di origine controllata dovranno iscriversi nell'apposito albo che verrà istituito presso la Camera di commercio di Parma, previo parere dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Parma e sentita la Comunità montana delle valli del Taro e del Ceno.

Art. 6.

Il controllo in ordine alla provenienza dei funghi delle specie di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 3 ed alla avvenuta stagionatura e preparazione nella zona tipica precisata all'articolo 2 è demandato alla Camera di commercio di Parma, secondo le modalità dalla medesima fissate con disciplina da adottare su conforme parere della Comunità montana delle valli del Taro e del Ceno.

La Camera di commercio potrà delegare, sentiti i Comuni e le *comunalia* della zona tipica ed in presenza di parere favorevole della Comunità montana delle valli del Taro e del Ceno, il controllo previsto al comma precedente al consorzio volontario che dovesse costituirsi fra enti locali, raccoglitori ed operatori del settore, singoli od associati, iscritti nell'albo speciale di cui all'articolo 5 e residenti nella zona tipica, previa adozione, da parte del consorzio medesimo, del regolamento relativo al proprio funzionamento ed alla propria attività, su conforme parere della stessa Camera di commercio e della Comunità montana delle valli del Taro e del Ceno.

Art. 7.

Chiunque ponga in vendita o metta altrimenti in commercio come « funghi di Borgotaro » funghi che non provengano e non siano stati stagionati o preparati nella zona

tipica di cui all'articolo 2 e chiunque faccia uso della denominazione anzidetta in violazione della presente legge, è punito con le stesse pene previste dall'articolo 515 del codice penale per il reato di frode nell'esercizio del commercio.

Accertata l'infrazione, l'autorità giudiziaria ordina la confisca della merce.

In caso di recidiva abituale o di infrazioni tali da cagionare grave danno alla rinomanza del fungo di Borgo Val di Taro all'estero, le pene stabilite al primo comma sono aumentate fino ad un terzo.

Art. 8.

Nei procedimenti penali conseguenti alla violazione della presente legge potranno costituirsi parte civile, indipendentemente dalla prova di un danno immediato e diretto, le imprese iscritte all'albo speciale previsto dall'articolo 5, il consorzio volontario di cui al secondo comma dell'articolo 6, la Comunità montana delle valli del Taro e del Ceno ed i comuni di Borgo Val di Taro, Albareto, Compiano, Tornolo, Bedonia e Pontremoli.